



Città di  
San Severino Marche

Provincia di Macerata Cap 62027  
Tel. 0733 6411 Fax 0733 641240  
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it  
e-mail: info@sanseverino.sinp.net

REG. ORD. N. 80/24

ORDINANZA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI  
SUL TERRITORIO COMUNALE  
(D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74)

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n° 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

PRESO ATTO che il comune di San Severino Marche è incluso nella zona climatica "D" ove, ai sensi dell'art. 4 del richiamato D.P.R. n°74/2013 il periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento è consentito dal 1° novembre al 15 aprile, per complessive 12 ore giornaliere.

VISTO, che il già citato art. 4 del D.P.R. n. 74/2013 recita testualmente:

1. *Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati nell'articolo 3 del presente decreto.*
2. *L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: <<omissis>>.....  
zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;*
3. *Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà consentita in via ordinaria.*
4. *La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno*
5. *Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:*
  - a) *agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;*
  - b) *alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;*
  - c) *agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;*
  - d) *agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;*
  - e) *agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.*

CONSIDERATO che le attuali condizioni e anche le previsioni meteorologiche della seconda metà del mese di maggio (dal 20 al 31 maggio) danno la concreta aspettativa di frequenti piogge con basse temperature nelle ore notturne e nella prima mattinata.



**DATO ATTO** che la situazione climatica prevista, richiede l'accensione degli impianti termici, perché le temperature all'interno degli edifici risultano basse specialmente nelle prime ore del giorno e rendono gli ambienti non idonei dal punto di vista igienico – abitativo, con effettivo disagio in quelli scolastici e lavorativi, nonché nelle abitazioni private soprattutto in presenza di portatori di handicap o di ammalati.

**RISCONTRATA** quindi l'effettiva necessità di accendere gli impianti termici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché degli edifici pubblici e privati al fine di poter consentire all'interno di detti edifici una temperatura sufficientemente sopportabile durante l'orario scolastico o di lavoro specialmente nelle prime ore della giornata.

**RICHIAMATA** la precedente propria ordinanza n.78/24 dell'11/05/2019 riguardante la riaccensione degli impianti termici per il periodo dal 13/05/2019 al 18/05/2019.

**RITENUTO** dover provvedere al riguardo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 che recita:

1. *In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.*
2. *I Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.*

**VISTO** l'art. 50 del " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D.Lgs. n.267/2000;

### ORDINA

è consentito **ACCENDERE** gli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale da lunedì 20 maggio fino alla data del 31 MAGGIO 2019 per una durata di accensione non superiore a SEI ORE GIORNALIERE, articolate anche in due o più sezioni.

### DISPONE


che la presente ordinanza venga resa pubblica tramite:

- pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune;
- inserimento nel sito ufficiale del Comune: <http://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/>

Dalla Civica Residenza, li 17 MAG, 2019,

MB/mb/24

IL SINDACO

  
(Rosa Piermattei)

